

RENDICONTO

GESTIONE SPECIALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
STATO PATRIMONIALE

in unità

ATTIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1° gennaio	al 31 dicembre	
1 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL' ACQUISIZIONE IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI	29.319	30.200	881
2 RESIDUI ATTIVI:	1.236.994	981.212	-255.782
- Crediti in gestione e garanzia presso la Società per la cartolarizzazione crediti Inps spa.....	457.253	535.321	78.068
- Altri crediti:			
. Crediti contributivi.....	196.593	37.453	-159.140
. Crediti per prestazioni da recuperare.....	583.148	408.438	-174.710
3 RATEI ATTIVI	231.268	237.504	6.236
- Contributi	228.531	235.504	6.973
- Proventi per divieto di cumulo.....	2.737	2.000	-737
TOTALE DELLE ATTIVITA'.....	1.497.581	1.248.916	-248.665
4 DEFICIT PATRIMONIALE.....	277.022.018	301.569.328	24.547.310
TOTALE A PAREGGIO.....	278.519.599	302.818.244	24.298.645

DELLE IMPRESE ESERCENTI MINIERE, CAVE E TORBIERE
AL 31 DICEMBRE 2002
di euro

PASSIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1° gennaio	al 31 dicembre	
1 DEBITO IN C/C VERSO L'INPS.....	277.262.807	302.100.891	24.838.084
2 RESIDUI PASSIVI:	532.893	216.439	-316.454
-Debiti verso lo Stato per somme da trasferire ai sensi della legge n. 641/1978 (ex ONPI)	301	377	76
-Debito verso altri Enti diversi per contribuzioni.....	3.783	4.403	620
-Debiti verso i pensionati.....	508.093	168.898	-339.195
-Debito per oneri finanziari derivanti dalla cessione di crediti contributivi - L. 448/98 e successive.....	20.716	42.761	22.045
3 RATEI PASSIVI:			
-Pensioni	174.795	59.573	-115.222
4 POSTE CORRETTIVE DELL'ATTIVO:	549.104	441.341	-107.763
- Fondo svalutazione crediti contributivi.....	315.844	277.966	-37.878
- Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	233.260	163.375	-69.885
TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	278.519.599	302.818.244	24.298.645

I SINDACI

Daniela Carlà - Giuliano Cazzola - Carlo Conte
Giovanni Cossiga - Lorenzo Di Maio
Michele Pisanello - Teodosio Zeuli

IL VICE COMMISSARIO
GIANCARLO FILOCAMO

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE SPECIALE PER I DIPENDENTI
ENTRATE E USCITE

in unità

	ENTRATE	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO 2002
		1° nota variazione	aggiornato	
1	CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI (All.n.1)	1.524.581	1.620.279	1.944.459
2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI (all.n.2).....	29.438	400	785
3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI -Interessi postali.....	0	27	97
4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE USCITE - Recupero di prestazioni	619.748	619.748	918.432
5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Ammende multe e sanzioni civili..... - Entrate diverse	4.066 2.000 2.066	3.079 1.139 1.940	3.038 729 2.309
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	2.177.833	2.243.533	2.866.811
6	TRASFERIMENTI DA ALTRE GESTIONI DELL'INPS - Concorso del Fondo pensioni lavoratori dipendenti art.8, L.n.5/1960..... - dalla Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle Gestioni previdenziali per copertura agevolazioni contributive	13.685.494 13.670.000 15.494	13.673.228 13.660.992 12.236	15.429.077 15.416.840 12.237
7	CANONE D'USO NETTO DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI.....	1.543	1.696	1.610
8	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE - Plus valore immobili alienati..... - Rate di pensioni prescritte..... - Prelievo per eccedenza del fondo ammortamento immobili..... - Plus valore ed eccedenza fondo ammortamento immobili ceduti alla S.C.I.P...	2.105 2.105 0 0 0	1.058 0 0 1.058	247.157 364 245.718 1 1.074
9	PRELIEVI DA FONDI -prelievo dal fondo svalutazione crediti contributivi..... -prelievo dal fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare.....	0 0 0	16.246 0 16.246	107.762 37.878 69.884
10	STORNO RATEI PASSIVI INIZIALI DI PRESTAZIONI (ALL.3)..	152.355	174.796	174.796
11	ATTRIBUZIONE RATEI ATTIVI FINALI - per contributi (all.n.1)	194.188 189.540 4.648	200.069 197.332 2.737	237.504 235.504 2.000
	COMPONENTI ECONOMICHE	14.035.685	14.050.847	16.197.906
	TOTALE DELLE ENTRATE	16.213.518	16.294.380	19.064.717
12	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO.....	26.156.008	25.995.214	24.547.310
	TOTALE A PAREGGIO.....	42.369.526	42.289.594	43.612.027

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DA IMPRESE ESERCENTI MINIERE, CAVE E TORBIERE
DELL' ESERCIZIO 2002

di euro

USCITE	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO 2002
	1° nota variazione	aggiornato	
1 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (all. n. 3)	27.442.971	27.406.841	31.646.827
2 TRASFERIMENTI PASSIVI :	33.287	33.884	10.275
- <i>Trasf. allo Stato delle somme già destinate al soppresso ONPI, art 1 duodecies, legge n. 641/1978</i>	4.245	4.585	5.844
- <i>Enti di patronato e assistenza sociale, per contribuzione</i>	3.198	3.454	4.403
- <i>Istituto italiano di medicina sociale, per contribuzione</i>	21	22	28
- <i>Valori di copertura di periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti</i>	25.823	25.823	-
3 ONERI FINANZIARI	12.911	50.616	44.234
- <i>Interessi passivi su prestazioni arretrate</i>	12.911	25.000	22.188
- <i>Oneri finanziari derivanti dalla cessione di crediti contributivi L. 448/1998 e successive modificazioni</i>	0	25.616	22.046
4 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	2.582	100.000	77.393
- <i>Rimborso di contributi</i>	2.582	100.000	77.379
- <i>Rimborso proventi per divieto di cumulo tra pensioni e redditi lavoro.</i>	0	0	14
5 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	826	1.193	8.189
- <i>Uscite diverse</i>	826	1.193	1.110
- <i>Rivalutazione monetaria su prestazioni arretrate</i>	0	0	7.079
COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	27.492.577	27.592.534	31.786.918
6 SPESE DI AMMINISTRAZIONE	480.414	483.426	477.596
7 ONERI TRIBUTARI	15.408	14.243	11.904
8 INTERESSI PASSIVI SUL C/C CON L'INPS	13.974.366	13.855.623	11.044.133
9 VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	0	0	635
- <i>Eliminazione di residui attivi per ins.za o irrecuperabilità dei crediti per prestazioni da recuperare</i>	0	0	635
10 SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI	58.669	0	-
- <i>Assegnazione al Fondo svalutazione crediti contributivi</i>	58.669	0	-
- <i>Assegnazione al Fondo svalutazione crediti per prest/ni da recuperare</i>	0	0	-
11 STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI	190.573	231.268	231.268
- <i>Per contributi (all.n.1)</i>	186.441	228.531	228.531
- <i>Per quote di partecipazione degli iscritti (all. n.2)</i>	4.132	2.737	2.737
12 RATEI PASSIVI FINALI DI PRESTAZIONI (all.3)	157.519	112.500	59.573
COMPONENTI ECONOMICHE	14.876.949	14.697.060	11.825.109
TOTALE DELLE USCITE	42.369.526	42.289.594	43.612.027

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	Preventivo 2002		Consuntivo 2002			
	1 ^a nota variazione (dato economico) (1)	aggiornato (dato economico) (2)	accertati (3)	meno: rateo al 31.12.2001 (4)	più: rateo al 31.12.2002 (5)	TOTALE (dato economico) (6=3-4+5)
Contributi.....	1.527.680,00	1.589.080,00	1.944.459,30	228.530,63	235.503,62	1.951.432,29
TOTALE	1.527.680,00	1.589.080,00	1.944.459,30	228.530,63	235.503,62	1.951.432,29

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	Preventivo 2002		Consuntivo 2002			
	1 ^a nota variazione (dato economico) (1)	aggiornato (dato economico) (2)	accertati (3)	meno: rateo al 31.12.2001 (4)	più: rateo al 31.12.2002 (5)	TOTALE (dato economico) (6=3-4+5)
Proventi per divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro.....	29.954,00	400,00	785,00	2.737,22	2.000,00	47,78
TOTALE	29.954,00	400,00	785,00	2.737,22	2.000,00	47,78

APPENDICE

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

Nel corso del 2002 la Gestione speciale per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere non è stata influenzata da alcun provvedimento normativo in campo contributivo.

Dal punto di vista delle prestazioni pensionistiche, continuano ad esplicitare i propri effetti alcune disposizioni approvate negli anni precedenti.

L'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 8 ha disposto che in attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti, è riconosciuto il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 e dell'articolo 1, comma 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli assicurati che, per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 374, risultino avere svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che queste presentano, individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, e che entro il 31 dicembre 2001 facessero valere:

- i requisiti per il pensionamento di anzianità tenendo conto della riduzione dei limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti rispettivamente dall'articolo 1, comma 36, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come introdotto dall'articolo 1 comma 35, della citata legge n. 335;
- i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime retributivo o misto tenendo conto della riduzione dei limiti di età pensionabile e di anzianità contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni;
- i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime contributivo con la riduzione del limite di età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2001, nell'ambito delle attività individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo, n. 374 del 1993, sono state considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:

"lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;

"lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale";

"lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità.

I lavoratori coinvolti sono stati ammessi a fruire dei benefici di riduzione dei limiti di età e di anzianità contributiva a condizione che i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia venissero perfezionati, per effetto del riconoscimento dei benefici in parola, entro il 31 dicembre 2001, fatto salvo in ogni caso il limite di disponibilità di cui al comma 13 dell'articolo 78 della legge n. 388 del 2000.

L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 374 del 1993, come integrato dall'articolo 1, comma 35, della legge 335 del 1995, dispone che "per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, prevalentemente occupati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nelle attività particolarmente usuranti di cui all'articolo 1, il limite di età pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali è anticipato di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attività, fino ad un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati. Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che questi presentano,

anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, viene, inoltre ridotto il limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attività di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati".

Per quanto riguarda i lavoratori delle miniere cave e torbiere, per effetto della disciplina di cui all'articolo 78 della legge n. 388, fermo restando il requisito dei 15 anni di lavoro in sotterraneo, nei confronti dei lavoratori che abbiano svolto tali mansioni con carattere di prevalenza e continuità all'8 ottobre 1993, il requisito contributivo dei 30 anni per il diritto alla pensione di anzianità può essere ridotto con le modalità illustrate.

Lo stesso articolo 78 al comma 23 prevede che per i lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se l'attività si è protratta per meno di cinque anni, a 1,225 se l'attività si è protratta per meno di dieci anni e a 1,25 se superiore a tale limite.

La normativa riguardante il pensionamento di anzianità per gli iscritti alla Gestione speciale minatori è stata a suo tempo oggetto di chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro il quale ha ribadito che, per la sua specifica natura integrativa, questa forma assicurativa non può essere assoggettata alla disciplina riguardante la maturazione del diritto alla pensione di anzianità introdotta dalla legge n.335/1995, dal momento che essa, come emerge dalla formulazione del comma 25 dell'articolo 1, è destinata ai lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive.

Per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, iscritti alla Gestione speciale di cui alla legge n.5/1960, per l'anno 2002 ha continuato quindi a trovare applicazione, in materia di pensione di anzianità, la disciplina dell'articolo 18 della legge n.153/1969 e le finestre di accesso fissate dalla legge 24 dicembre 1993, n.537, fermo restando, da un lato il periodo di deroga stabilito dal comma 32, lettera b), dell'articolo 1 della legge n.335/1995 (prorogato dalla legge 28 novembre 1996, n.608) dall'altro, l'applicazione delle disposizioni in materia di decorrenza della pensione stabilita dall'articolo 1, comma 6, della legge 19 luglio 1994, n.451.

I criteri sopra delineati sono stati confermati dal predetto Dicastero che ha chiarito come, per i lavoratori iscritti alla gestione, le pensioni di anzianità aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998 sono liquidate in base alla normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n.449/1997.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 1° luglio 1999, ha approvato la proposta di confluenza nel Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti della Gestione Speciale di Previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo a condizione che tale confluenza sia accompagnata da un provvedimento legislativo che preveda l'assunzione permanente degli squilibri gestionali, nonché un piano di ripianamento del deficit patrimoniale accumulato da parte dello Stato.

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), all'articolo 38, comma 7, reca norme in materia di indebiti pensionistici stabilendo che nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi sino percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno

2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.

Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di quarto dell'importo riscosso.

Il recupero e' effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo e' recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite puo' essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

Le disposizioni sopra illustrate non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

In occasione del rinnovo delle pensioni per l'anno 2002 sono stati determinati i conguagli di perequazione per lo scostamento verificatosi per l'anno 2001 tra l'aumento attribuito in via previsionale nella misura del 2,4 per cento e l'aumento definitivo del 2,6 per cento.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 novembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 dicembre 2002, n.285, ha confermato nella misura del 2,7 per cento l'aumento di perequazione per l'anno 2002, già applicato a partire dal gennaio dello stesso anno.